



**COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**ORIGINALE**

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 24 del 15.09.2014**

<b>OGGETTO</b>	<b>GESTIONE CONTROLLATA DELLA COMBUSTIONE IN LOCO DI PICCOLI CUMULI DI MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE DERIVANTE DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE.</b>
----------------	---

**Il sottoscritto, Dott. Amedeo ARCODIA, nella sua qualità di Sindaco pro tempore:**

**PREMESSO CHE:**

- Ai sensi dell'Art. 15 della L. 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che D.Lgs. 112/1998 comprende "la lotta agli incendi boschivi" nelle Attività di Protezione Civile;
- L'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 classifica, tra i rifiuti speciali, i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2135 C.C.;
- Il nuovo Art. 185 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'Art. 13 del D.Lgs. nr. 205 del 3 Dicembre 2010, stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2 lett. b, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che danneggiano l'ambiente, ne mettono in pericolo la salute umana";
- L'interpretazione restrittiva del nuovo Art. 185 del T.U.A., che trova pacifica condivisione in giurisprudenza, fa ritenere però, che la combustione dei residui vegetali agricoli e la conseguente distribuzione delle ceneri sul terreno, non rientri nella deroga prevista all'Art. 13 – C. f – del D.Lgs. nr. 205/2010, e non può essere considerata attività agricola lecita;
- Secondo la disposizione dell'Art. 185, quindi, la combustione in pieno campo dei residui vegetali, derivanti da lavorazione agricola e forestale, si configura quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente, ai sensi degli Artt. 256 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006;
- Il Legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende a conduzione familiare, dei Sindaci di quelle realtà territoriali a prevalente valenza agricola, relativamente al bruciamento dei residui vegetali, con Decreto Legge Nr. 91/2014, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lgs. Nr. 152/2006, quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale), affinché i Comuni possano, con proprie ordinanze, individuare le aree e i periodi, in cui è consentito effettuare le bruciature dei residui vegetali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;

- La nuova disposizione, di cui all'Art. 14 – C. 8 – lett. b – del D.L. 91/2014, che inserisce nell'Art. 256 bis del T.U.A., un nuovo comma 6, stabilisce che le disposizioni, previste dagli Artt. 256 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006, “non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripulitura in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita Ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;

**DATO ATTO** che la presenza, sui suolo agricoli, di importanti quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericolo, sia in casi di incendi, sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali scolo e poi nei corsi d'acqua, provocando ostruzioni e alterazione delle capacità di deflusso, anche con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

**RILEVATA** l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata, a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea, lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

**CONTEMPLATA** la necessità di consentire, quando possibile, per modalità, tempi e luoghi, la pratica dell'uso-consuetudine locale al bruciamento dei residui vegetali, in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio;

**RITENUTO** opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare, su tutto il territorio comunale, la combustione del materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, così come è data possibilità ai sensi del C. 6 dell'Art. 256 bis, introdotto dal D.L. 91/2014;

**VISTA** la Legge 21/11/2000, nr. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi e, in particolare l'Art. 3 – C. 3 – lett. c), d) ed e), che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità;

**CONSIDERATO** che nel territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di orti e aliveti, a carattere familiare, ubicate anche in terreni impervi e/o in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito o al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;

**VISTO** l'Art. 54 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini;

#### **VISTI:**

- L'Art. 24 della Direttiva 19 Novembre 2008, nr. 2008/98/CE – Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, nr. 152 – Norme in materia ambientale;
- La Direttiva Europea 2000/29/CE;
- **VISTO** l'Art. 14 – C. 8 – del D.L. 24/06/2014, nr. 91, in G.U.R.I. del 24/06/2014 ha aggiunto il C. 6-bis all'Art. 256-bis (*Combustione illecito di rifiuti*) del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.

**ORDINA**

**DI CONSENTIRE, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, LA COMBUSTIONE DEL MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE DERIVANTE DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE, ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

- I. **E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 GIUGNO al 15 SETTEMBRE;**
- II. **Dal 1 GENNAIO al 14 GIUGNO e dal 16 SETTEMBRE al 31 DICEMBRE** la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, **nelle prime ore della giornata e, precisamente, dalle 05:00 alle 09:00;**
- III. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- IV. La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, che non possono avere dimensione maggiore di metri 3 x 3, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitarne l'altezza della fiamma ed il fronte di bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore. E' in ogni caso vietata la combustione in presenza di eventi atmosferici avversi, ad es. venti sciroccali, che possano determinare il rischio di propagazione del fuoco negli ambienti circostanti;
- V. Possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo 3 metri (*lo sterro è l'unità di misura di volume apparente usata per legname ed equivale ad un metro cubo vuota per pieno*), al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripulitura provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti, l'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento;
- VI. La combustione deve essere effettuata lontana da edifici di terzi ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate;
- VII. Rimane vietata la combustione di materiale o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente Ordinanza;
- VIII. E' consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto la triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
- IX. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura, allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;
- X. Il personale addetto dovrà avere a disposizione almeno un punto d'acqua, individualmente una pala, una zappa e un flabello battifuoco antincendio. Alla sorveglianza della combustione dovranno essere presenti almeno nr. 3 persone.

**AVVERTE**

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate:

- Penalmente, qualora si genera un incendio (Art. 423, 423-bis e 449 C.P.);
- Amministrativamente:
  - Con la sanzione da €. 25,00 a €. 500,00 (Art. 7-bis D.L.vo 267/2000)
  - Con la sanzione da €. 516,00 a €. 3.098,00 (Art. 59 e Art. 17-bis – C. 1 – T.U.L.P.S.); da applicarsi con le procedure della L. 24 Novembre 1981, nr. 689, per le violazioni alla presente Ordinanza.

*Dispone*

Per i provvedimenti di competenza, la trasmissione di copia del presente provvedimento:

- Corpo Forestale di Militello Rosmarino (ME);
- Stazione Carabinieri San Marco d'Alunzio (ME);
- Comando Polizia Locale - Sede;
- Area Gestione del Territorio – Sede;

Della presente verrà data diffusione a tutta la cittadinanza, mediante affissione all'Albo Pretorio e Sito Istituzionale del Comune e distribuzione di copia agli esercizi pubblici e commerciali.

#### **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento, può essere promosso Ricorso al TAR di Catania (CT) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione o, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni.

*Dalla Residenza Municipale, li 15 Settembre 2014*

**IL SINDACO**  
*Dr. Amedeo ARCODIA*

